



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Alla dott.ssa Francesca Busceti
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti
– Ex DGRUF Ufficio IX
dgruf@postacert.istruzione.it
francesca.busceti@istruzione.it

E.p.c.

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
dr.ssa Giovanna Boda
dppr@postacert.istruzione.it

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
dr. Marco Bruschi
DPIT@postacert.istruzione.it

Egregia dott.ssa Francesca Busceti,

Apprendiamo esterrefatti dell'invio alle Istituzioni Scolastiche di note individuali aventi ad oggetto:
"Pagamento degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18

Nelle note in questione si legge che *" A seguito di parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato circa il trattamento economico dei docenti incaricati **in caso di rientro del titolare**, in attuazione all'art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il pagamento delle supplenze in emergenza sanitaria da Covid-19 è stato bloccato in quanto dalla suddetta norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Infatti si rileva che in caso di rientro del titolare, tali contratti andrebbero a formalizzare dei nuovi incarichi, e non delle supplenze ordinarie, per i quali tuttavia non è stato comunicato un preciso stanziamento di risorse [...]"

Si chiede, quindi, alle scuole di risolvere un problema che le scuole non hanno determinato ma "subito" anche spinti dalle continue diffide delle Organizzazioni di Comparto, forti delle note ministeriali, con particolare riferimento proprio alla nota **n. 392 del 18/03/2020**, inviata alle scuole

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



il giorno dopo l'entrata in vigore del DL. 18 del 17/03/2020 a chiarimento anche del disposto dell'art. 121.

La nota su richiamata, a firma del Capo Dipartimento, dott. Bruschi, testualmente recita:

*[...]L'articolo 121 del d.l., oltre a **prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso[...].***

Poteva la nota in questione essere interpretata in modo difforme?

Si ritiene di no anche in considerazione del fatto che la finalità posta dall'art. 121 al comma 1, era quella di "favorire la continuità occupazionale", nel quadro delle "misure ... di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica".

Tanto bastava, si ritiene, per rassicurare i dirigenti scolastici circa la legittimità della proroga dei contratti in essere dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, nella specifica consapevolezza del carattere eccezionale del provvedimento, connesso all'emergenza sanitaria ed alla volontà del Governo di tutelare e dare continuità occupazionale anche nella scuola.

Lo stesso Ministero che adesso ritiene corretto, per non dire comodo, scaricare le responsabilità proprie su terzi, ad ulteriore conferma di quanto esplicitato nella nota n. 392/2020, in data 24/3/2020 per il tramite del SIDI, avvisa le Istituzioni scolastiche che erano state "aggiornate le funzioni di Cooperazione applicativa con NoiPA in risposta alle indicazioni presenti nell'art. 121 del DL 17/3/2020 n. 18. Pertanto la scuola, nel rispetto della normativa vigente e per la durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per comunicare la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare può utilizzare la tipologia di contratti N.19 con l'indicazione del flag "Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19"

Stante il quadro sopra evidenziato, quali motivazioni avrebbero potuto addurre i dirigenti scolastici per giustificare una mancata proroga di supplenza in caso di contenzioso?

Non le sarà certamente sfuggito il fatto che una diversa linea interpretativa si afferma solo con la nota **n. 8615 del 5/4/2020** a firma del dott. Jacopo Greco, che, in risposta ai quesiti posti da più parti, testualmente afferma:

*"[...]Tenuto conto del complessivo funzionamento del sistema di attribuzione degli incarichi, nonché di autorizzazione e pagamento dei medesimi da parte dei vari soggetti istituzionalmente coinvolti, occorre considerare che il livello della spesa storica, **anche della singola istituzione***

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



scolastica, può essere determinato solo mediante una rilevazione posta in essere a livello nazionale.

Al contempo corre **l'obbligo di evidenziare che la preventiva assegnazione di un budget di risorse alla singola istituzione scolastica,** entro il quale conferire gli incarichi di supplenza breve e saltuaria in sostituzione dei titolari assenti, non sarebbe compatibile con l'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione della didattica, mediante sostituzione dei titolari assenti, nei casi concreti di istituzioni scolastiche ove si presenti un fabbisogno eccedente rispetto alla spesa storica[...].

Prosegue, **con riferimento alle supplenze prorogate a prescindere dal rientro del titolare** con la seguente affermazione:

*"[...]Per le ragioni anzidette, essendo stato **di fatto salvaguardato il livello occupazionale del personale a tempo determinato**, secondo quanto previsto dall'art. 121 DL n. 18/2020, le istituzioni scolastiche potranno conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria.*

Allo stato attuale pertanto, alla luce della tendenza emersa nel mese di marzo, non ricorrono i presupposti di cui al citato art. 121 per lo stanziamento, **nel corrente mese**, di un budget di risorse da destinare in via straordinaria al conferimento di incarichi di supplenza breve ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per compensarne la flessione [...].

Dalla nota sopra richiamata si evince chiaramente che:

- nessuna scuola era nelle condizioni di conoscere la disponibilità di specifiche risorse poiché il dato era conoscibile solo a codesto Ufficio che avrebbe dovuto, **qualora avesse ritenuto non applicabile l'art. 121 del DL 18/2020, comunicarlo tempestivamente**, bloccando l'apertura delle funzioni al SIDI e, quindi, il recepimento dei contratti stipulati in deroga, contrassegnati dal flag N. 19.

È, a dir poco inaccettabile, quindi, pretendere di addossare all'anello debole della catena, cioè le scuole, responsabilità addebitabili solo alle disposizioni impartite ovvero omesse da parte dei competenti Uffici Ministeriali.

Le scuole solo con nota 8615 del 5/4/2020 apprendono che, essendo state garantite le finalità dell'art. 121 del DL 18/2020 non sussistevano più le condizioni per prorogare i contratti in essere al rientro del titolare.

Solo il dono della preveggenza avrebbe potuto consentire di anticipare il contenuto della sua nota, egregia dott.ssa Busceti! Vero che ai dirigenti scolastici si richiedono competenze non richieste a nessun altro dirigente della P.A., ancorché meglio retribuito, ma la preveggenza, ad oggi è esclusa dalle competenze richieste.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



A lasciarci basiti, proseguendo con il contenuto della Sua nota, è anche l'invito rivolto alle scuole perché provvedano con risorse proprie, a liquidare le spettanze ai supplenti prorogati con contratto covid contrassegnato da flag n. 19.

Crediamo che Lei non possa ignorare che, come disposto dal MIUR con nota del 17/12/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie avviene con cedolino unico attraverso NoiPA, e che di conseguenza, nessuna somma proveniente da codesto Ministero può essere ascritta alla voce "spese di personale".

Né, come da Lei stessa affermato, è legittimo stornare fondi vincolati per altre finalità senza incorrere in responsabilità anche erariali.

Da qui il suo suggerimento a fare ricorso ad eventuali somme non vincolate. Ammesso che le scuole ne dispongano, considerato che la competenza al vincolo è attribuita al Consiglio di Istituto, ci chiediamo:

per quale motivo il suddetto organo collegiale, presieduto da un genitore, dovrebbe autorizzare per la suddetta finalità l'utilizzo di somme che può legittimamente destinare all'implementazione delle attività formative e didattiche destinate agli alunni?

Per quanto premesso, considerato che i contratti in questione sono stati prorogati a prescindere dal rientro del titolare a decorrere dal 17/3/2020 e sino alla data del 3/4/2022, in applicazione di specifiche previsioni di legge, in coerenza con le note esplicative e con le azioni poste in essere da codesto Ministero (vedi flag e apertura funzioni al SIDI), non ricorrono le motivazioni per addebitare oneri alle singole Istituzioni scolastiche.

Il Ministero, quindi, assumendo la responsabilità dei propri Uffici, si faccia carico di sanare al più presto una situazione da esso stesso determinata.

Ad ulteriore supporto di quanto detto, Le ricordiamo, egregia dott.ssa, che **solo in data 8/4/2020**, facendo seguito alla nota di codesto dipartimento del 5/4/2020, viene pubblicato sul SIDI l'avviso di seguito riportato:

Si informa che le funzioni Cooperazione applicativa per la Gestione delle supplenze brevi e saltuarie sono state adeguate lo scorso venerdì, su richiesta dell'Amministrazione e in relazione alla nota ministeriale della DGRUF n. 8615 del 5/4/2020, al fine di inibire la stipula di nuovi contratti di supplenza breve dopo il rientro del titolare o la trasmissione a NoiPA di quelli già inseriti a sistema.

Pertanto le procedure non consentono più alle segreterie in fase di inserimento di un nuovo prospetto R-1 per la tipologia N19 di selezionare il flag "Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19" oppure di mantenere la selezione del suddetto flag attiva per modificare e/o trasmettere i prospetti R-1 già inseriti della medesima tipologia.

Solo da quel momento, quindi, **e non prima**, viene espressamente interdetta alle scuole la possibilità di inserimento dei contratti prorogati ai sensi dell'art. 121 del D.L. 18/3/2020.

Per i motivi sopra esposti,

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf, Organizzazione sindacale rappresentativa nell'Area Istruzione e Ricerca,

DIFFIDA

Codesto Ufficio dal continuare ad inviare alle scuole note aventi il contenuto in oggetto.
Nel contempo, invita, l'Ufficio medesimo alla risoluzione del problema **NON** determinato dalle scuole.
Il solo contributo in termini operativi che le scuole possono impegnarsi a dare alla vicenda è l'eventuale emissione di mandati di pagamento, previa erogazione da parte di codesto Ufficio, di fondi appositamente e chiaramente finalizzati alla liquidazione delle spettanze ai supplenti di che trattasi.

Il Presidente Nazionale

(**Attilio Fratta**)

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org